



Determinazione protocollo n. 41/2022

Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di "PRESTAZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA VOTALI ALLE SOPRAVVENUTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO ELETTORALE ADOTTATO IN DATA 16 MARZO 2022 E ULTERIORI FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE"

SMART CIG ZC335AC924

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- che con la deliberazione **n. 83 dell'8 febbraio 2021** del CDA della Fondazione CNI sono stati approvati gli atti di gara relativi al servizio di *"Servizio di votazione elettronica per l'elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali dell'Ordine degli ingegneri"*;
- che con determina **n.115 del 13 maggio 2021** è stata disposta l'aggiudicazione in favore della società Logica Informatica Srl del Servizio di *"Servizio di votazione elettronica per l'elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali dell'Ordine degli ingegneri"*;

VISTA

- La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023, impone "l'obbligo per il Consiglio Nazionale di adottare un nuovo regolamento elettorale che contenga, a integrazione della disciplina del d.P.R. n. 169/2005, le misure ritenute più opportune per porre rimedio alla condizione di sotto-rappresentanza del genere femminile nei propri organi elettivi", sul presupposto che l'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, "ha assegnato al Consiglio

Nazionale il potere di derogare alla disciplina elettorale di cui al d.P.R. n. 169/2005 per consentire il voto con modalità telematica, ma non contiene (né potrebbe contenere, a pena di essere essa stessa in contrasto con la Costituzione) un divieto a introdurre nel Regolamento, oltre alle disposizioni «in deroga» riguardanti il voto telematico, anche previsioni integrative della disciplina elettorale, a tutela della parità di genere;

- **La delibera di adozione nella seduta di consiglio del 16.03.2022**, e la contestuale trasmissione al Ministero della Giustizia, del nuovo Regolamento elettorale che contiene previsioni integrative della disciplina elettorale vigente, in osservanza dell'art. 51 Cost. e delle statuizioni della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023, nonché disposizioni di carattere tecnico-operativo, strumentali a garantire in questo contesto, anche in sede di prima applicazione, un più efficiente svolgimento delle procedure elettorali;

RITENUTO

- necessario acquisire prestazioni supplementari volte a modificare e/o integrare le modalità di funzionamento della piattaforma VotLi, atta all'erogazione del *"Servizio di votazione elettronica per l'elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali dell'Ordine degli ingegneri"*, per adeguarne il funzionamento alle previsioni integrative del quadro normativo di riferimento in materia di procedure elettorali degli Ordini degli ingegneri per porre rimedio alla condizione di sotto-rappresentanza del genere femminile e dunque di procedere ad una modica delle prestazioni contrattuali.

VISTO

- l'art. 32, comma 2, del d.lgs n. 50/2016, il quale, prevede, che: *"la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;
- l'art. 1, comma 2 lett a) del DL 76/2020 convertito nella l. n. 120/2020 e s.m.i. ai sensi del quale è possibile l'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di

ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, *“di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*;

- il par. 4.2.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 che prevede espressamente che: *“Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012)”*;

DATO ATTO

- che occorre acquisire il servizio di cui all'oggetto inerente "Prestazioni di adeguamento della piattaforma informatica Votali alle sopravvenute modifiche al Regolamento approvato in data 16 marzo 2022 e ulteriori servizi aggiuntivi";
- in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 Euro, va richiesto il codice identificativo di gara (CIG), ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;

RITENUTO

- opportuno procedere ai sensi dell'art. 32, comma 2 DLGS 50/2016 all'adozione di una determina a contrarre e di contestuale aggiudicazione della prestazione di cui all'oggetto;
- di potersi avvalere, a tal fine, per evidenti ragioni di efficienza, celerità ed economicità della commessa, della ditta Logica Informatica già progettista della piattaforma elettronica per lo svolgimento delle operazioni di voto e la cui affidabilità tecnica ed economica risulta già provata ed accertata;
- di poter stimare in € 18.000 l'importo della prestazione di servizi da affidare;

VISTA

- la comunicazione trasmessa in data 17/03/2022 alla ditta Logica Informatica recante l'invito alla trasmissione del DGUE debitamente compilato e sottoscritto e di un preventivo;
- la comunicazione del 18/03/2022 recante DGUE debitamente compilato sottoscritto ed il preventivo;
- la ditta Logica Informatica ha presentato il DGUE compilato e firmato e formulato una proposta economica pari ad € 16.000 con un ribasso pari all'11,1%

RITENUTA

- la congruità dell'importo offerto dalla ditta invitata

VISTI

- la legge n. 241/1990;
- il d.lgs n. 50/2016, in particolare gli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lettera "a";
- il d.l. 76/2020, convertito con L. 120/2020 e smi

DETERMINA

- 1) Di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett a) D.L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020 e s.m.i. del servizio "PRESTAZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA VOTALI ALLE SOPRAVVENUTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO ELETTORALE ADOTTATO IN DATA 16 MARZO 2022 E ULTERIORI FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE";
- 3) Di stabilire che:
 - il contratto ha il seguente oggetto "PRESTAZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA VOTALI ALLE SOPRAVVENUTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO ELETTORALE ADOTTATO IN DATA 16 MARZO 2022 E ULTERIORI FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE": per un importo complessivo di euro 16.000 oltre IVA;
 - le prestazioni supplementari sono necessarie al fine di consentire un uso della piattaforma VotaLi conforme alle previsioni integrative del quadro normativo di riferimento in materia di procedure elettorali degli Ordini degli ingegneri per porre rimedio alla condizione di sotto-rappresentanza del genere femminile e dunque di procedere all'acquisizione del servizio;
 - per la tutela del genere meno rappresentato, è necessario introdurre la funzione di blocco del numero massimo di preferenze esprimibili per i candidati dello stesso genere, da parte del votante all'interno della scheda elettorale disponibile sulla piattaforma VotaLi, sulla base di quanto previsto all'art.5 comma 1 del Regolamento, in particolare: Il numero massimo di candidati dello stesso genere è così determinato, indipendentemente dalla sezione di appartenenza:
 - n. 5 preferenze nel caso di n.7 consiglieri;
 - n. 6 preferenze nel caso di n.9 consiglieri;
 - n. 7 preferenze nel caso di n.11 consiglieri;
 - n. 10 preferenze nel caso di n.15 consiglieri.
 - per una più efficace gestione dello scrutinio è necessario introdurre altresì la funzionalità di esportazione dell'elenco dei votanti che sarà resa disponibile alla commissione

elettorale, al termine della tornata elettorale in cui viene raggiunto il quorum, prima dell'effettuazione dello scrutinio;

- il termine essenziale per la consegna delle prestazioni è l'**11 aprile 2022** e che tale termine deve ritenersi essenziale ai sensi di legge;
- l'importo massimo stimato: **16.000 Euro oltre IVA**;

4) Di impegnare la spesa di **16.000 Euro oltre IVA** al budget di previsione;

5) di affidare, pertanto, alla ditta Logica Informatica per l'importo di € 16.000 la prestazione di cui all'oggetto consistente nell'**ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA VOTALI ALLE SOPRAVVENUTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO ELETTORALE ADOTTATO IN DATA 16 MARZO 2022 E ULTERIORI FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE**

6) Di dare atto che:

- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
- il contratto, conseguente al presente provvedimento, non è soggetto al termine dilatorio, come desumibile dalla lettura del comma 10, dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
- che si procederà alla consegna in via d'urgenza del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 DL 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020;
- ai sensi dell'art. 29, d.lgs n. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo: <https://www.fondazionecni.it/amministrazione-trasparente> in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs n. 33/2013;
- non verrà pubblicata la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti, in quanto non è necessario costituirli.

7) Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, del D.P.R. n. 62/2013.

Il Direttore generale
Massimiliano Pittau



ALLEGATO 1 SCHEMA DI CONTRATTO

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Committente, nell'interesse proprio e Consiglio Nazionale degli Ingegneri, affida all'appaltatore, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati: introduzione, per la tutela del genere meno rappresentato, della funzione di blocco del numero massimo di preferenze esprimibili per i candidati dello stesso genere da parte del votante all'interno della scheda elettorale, sulla base di quanto previsto all'art.5 comma 1 del Regolamento adottato in data 16 marzo 2022, (allegato alla presente) in particolare: Il numero massimo di candidati dello stesso genere è così determinato, indipendentemente dalla sezione di appartenenza:
 - n. 5 preferenze nel caso di n.7 consiglieri;
 - n. 6 preferenze nel caso di n.9 consiglieri;
 - n. 7 preferenze nel caso di n.11 consiglieri;
 - n. 10 preferenze nel caso di n.15 consiglieri.
2. Con l'inserimento di tale funzione il votante non potrà esprimere un numero di preferenze superiore a quello indicato all'art.5 comma 1 del Regolamento per i candidati dello stesso genere sulla base del numero di consiglieri da eleggere indicato nella delibera di indizione delle elezioni da parte del Consiglio dell'Ordine
3. Per una più efficace gestione dello scrutinio è necessario introdurre altresì la funzionalità di esportazione dell'elenco dei votanti che sarà resa disponibile alla commissione elettorale, al termine della tornata elettorale in cui viene raggiunto il quorum, prima dell'effettuazione dello scrutinio
4. Gli strumenti, gli applicativi, i prodotti impiegati ed i servizi oggetto della prestazione fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nella relativa documentazione tecnica e d'uso della Piattaforma Votati.

2. CORRISPETTIVO

1. Per l'esecuzione delle attività previste dal presente contratto è stabilito un corrispettivo di € 16.000 (sedicimila) (Iva Esclusa);

3. TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. L'esecuzione della prestazione oggetto del presente atto aggiuntivo dovrà avvenire entro e non oltre **l' 11 aprile 2022** da ritenersi termine essenziale il rispetto del quale è richiesto a pena di risoluzione del contratto.

ALLEGATO 2 REGOLAMENTO ELETTORALE ADOTTATO IN DATA 16 MARZO 2022



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Circ. CNI n. 859/XIX Sess./2022

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
16/03/2022 U-nd/2613/2022



Ai Presidenti dei Consigli degli
Ordini Territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni e
Consulte degli Ordini degli
Ingegneri

Loro Sedi

Oggetto: Sentenza TAR Lazio, Sez. I, R.G. n. 11023/2021 del 27/10/2021 – Adozione nuovo Regolamento elettorale – Seduta di Consiglio del 16.03.2022 – Trasmissione alla Ministra della Giustizia.

Caro Presidente,

facendo seguito alla precedente Circolare CNI n. 848 del 28 febbraio u.s., trasmettiamo la lettera CNI del 16 marzo 2022, inviata alla Ministra della Giustizia, Professoressa Marta Cartabia.

Alla lettera è allegato il testo del Regolamento elettorale, che, adottato nella seduta di Consiglio odierna, recepisce le indicazioni pervenute dal Ministero vigilante tramite la nota allegata alla Circolare sopra richiamata.

Non appena ricevuta l'approvazione da parte del Ministero, sarà nostra cura inviarvi un aggiornamento sulle disposizioni previste.

Ti ringraziamo per l'attenzione, e con l'occasione inviamo i più cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)

All.: c.s.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

16/03/2022 U-nd/2612/2022



Illustre Prof.ssa Marta Cartabia
Ministra della Giustizia
Via Arenula n.70 – 00186 Roma
segreteria.ministro@giustizia.it

Illustre Sottosegretario
On. Francesco Paolo Sisto
Via Arenula n.70 – 00186 Roma
sisto_f@camera.it

e p.c.

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di
Giustizia
Dott. Nicola Russo
segrpart.dag@giustizia.it
cesare.russo@giustizia.it

Al Ministero della Giustizia
Direzione degli Affari Interni
Dott. Giovanni Mimmo
prot.dag@giustiziacerit.it
giovanni.mimmo@giustizia.it

Oggetto: regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli ordini degli ingegneri (art. 31 del decreto legge 28/10/2020 n. 137, convertito in legge 18/12/2020 n. 176 – art. 51 Costituzione)

Ill.ma Ministra Prof.ssa Marta Cartabia,

facendo seguito alle osservazioni pervenute con nota del 28 febbraio 2022 dalla Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio II - Ordini professionali e Albi, con la presente si trasmette, per l'approvazione, la proposta di Regolamento che recepisce le suddette indicazioni, adottata nella seduta di Consiglio del 16 marzo 2022.

Nel ringraziare per la collaborazione prestata dagli uffici in indirizzo, si porgono i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



**REGOLAMENTO RECANTE LE PROCEDURE DI ELEZIONE PER LA TUTELA DEL GENERE
MENO RAPPRESENTATO E PER LA VOTAZIONE TELEMATICA DA REMOTO DEI CONSIGLI
TERRITORIALI E NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI**

(Decreto Legge 28/10/2020 n. 137, convertito in Legge 18/12/2020 n. 176 – Art. 51 Costituzione)

Allegato alla delibera di adozione in data 16 marzo 2022

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

- Visti gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recanti la disciplina del sistema elettorale e della composizione degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine degli Ingegneri;
- Visto l'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale prevede, al comma 1, che *“Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia”*;
- Visto il proprio Regolamento recante la procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale dell'Ordine degli Ingegneri, adottato l'8 gennaio 2021 e adeguato alle indicazioni del Ministero della Giustizia in data 3 febbraio 2021;
- Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023, che impone *“l'obbligo per il Consiglio Nazionale di adottare un nuovo regolamento elettorale che contenga, a integrazione della disciplina del d.P.R. n. 169/2005, le misure ritenute più opportune per porre rimedio alla condizione di sotto-rappresentanza del genere femminile nei propri organi elettivi”*, sul presupposto che l'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, *“ha assegnato al Consiglio Nazionale il potere di derogare alla disciplina elettorale di cui al d.P.R. n. 169/2005 per consentire il voto con modalità telematica, ma non contiene (né potrebbe contenere, a pena di essere essa stessa in contrasto con la Costituzione) un divieto a introdurre nel Regolamento, oltre alle disposizioni «in deroga» riguardanti il voto telematico, anche previsioni integrative della disciplina elettorale, a tutela della parità di genere”*;
- Ritenuto necessario disciplinare, al Capo I del presente Regolamento, lo svolgimento delle elezioni, anche con modalità telematiche da remoto, per la composizione dei Consigli territoriali,

in applicazione dell'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e delle statuizioni della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023;

- Ritenuto altresì necessario introdurre, al Capo II del presente Regolamento, previsioni integrative della disciplina elettorale vigente, in osservanza dell'art. 51 Cost. e delle statuizioni della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023, nonché disposizioni di carattere tecnico-operativo, strumentali a garantire in questo contesto, anche in sede di prima applicazione, un più efficiente svolgimento delle procedure elettorali;

Emana
il seguente regolamento:

CAPO I

Svolgimento delle procedure elettorali anche con modalità da remoto per il rinnovo dei Consigli territoriali

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023, il Capo I del presente Regolamento definisce la procedura di elezione anche con modalità telematica da remoto dei Consigli territoriali, integrando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2

Modalità di svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli territoriali

1. L'elezione dei Consigli territoriali si tiene in presenza o con modalità di voto da remoto.
2. Nella delibera di indizione delle elezioni, ciascun Consiglio territoriale stabilisce, con apposito provvedimento, la modalità prescelta e nomina la commissione elettorale di cui all'art. 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, gli adempimenti necessari all'attivazione dei sistemi di voto telematico per l'elezione dei Consigli territoriali sono sottoposti a collaudo tecnico secondo modalità definite con delibera del Consiglio Nazionale.



Articolo 3
Operazioni di voto dei Consigli territoriali

1. L'elezione del Consiglio territoriale dell'Ordine degli Ingegneri è indetta dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante avviso trasmesso al domicilio digitale di tutti gli iscritti all'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, secondo le procedure previste dall'art. 28 della legge 11 settembre 2020, n. 120. L'avviso è pubblicato, altresì, entro il predetto termine, sul sito internet del Consiglio territoriale e su quello del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. È posto a carico dell'Ordine esclusivamente l'onere di dare prova dell'effettivo invio delle comunicazioni. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al Consiglio Nazionale indire le elezioni.
2. Il Consiglio territoriale dell'Ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.
3. L'avviso di cui al comma 1 reca l'indicazione del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, delle eventuali tornate di voto in seconda e terza convocazione per il caso di mancato raggiungimento del *quorum* previsto dal comma 4 del presente articolo, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente articolo.
4. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.
5. I voti espressi nel turno precedente sono considerati validi per i turni successivi, anche nel caso di votazioni in presenza, ai fini del calcolo del quorum.
6. Alle ore 9.00 del giorno feriale successivo alla tornata elettorale in cui si è raggiunto il quorum, anche nel caso di votazione in presenza, si procede allo scrutinio dei voti.
7. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati nella comunicazione di cui al comma 1, presso il seggio telematico aperto dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Il voto è personale e segreto. Non è ammesso il voto per delega.
8. Entro il termine di cui al comma 1, nel caso di opzione per il voto da remoto, il Consiglio territoriale nomina, entro la terna indicata dal Consiglio Notarile Distrettuale corrispondente per territorio sulla base di specifica istanza, il Notaio incaricato di sovrintendere alle operazioni elettorali, per tali intendendosi tutte le operazioni e gli adempimenti che hanno luogo sino al momento della proclamazione degli eletti, e di coadiuvare la Commissione elettorale nominata

dallo stesso Consiglio territoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, e successive modifiche e integrazioni.

9. Ciascun iscritto titolare del diritto di elettorato attivo in possesso di domicilio digitale attivo può esprimere il proprio voto da qualunque postazione informatica fissa o mobile collegata a Internet durante il periodo di apertura della tornata elettorale corrispondente. È onere del votante munirsi di dispositivi tecnicamente idonei alla connessione e al dialogo con la piattaforma di voto. L'eventuale inadeguatezza del dispositivo che impedisca al votante di esprimere il proprio voto non costituisce in nessun caso vizio di validità della procedura di elezione con modalità telematica da remoto, né comporta oneri o responsabilità a carico del Consiglio territoriale.
10. Previa autenticazione sulla piattaforma telematica di voto scelta con le modalità di cui al successivo comma 11, l'elettore accede al seggio telematico di pertinenza e, dopo un ulteriore riscontro della titolarità del diritto di elettorato attivo, esprime il proprio voto per l'elezione del Consiglio territoriale dell'ordine di appartenenza. Partecipando alla procedura elettorale l'elettore attesta, sotto la propria responsabilità, che il proprio voto è personale, libero e segreto. Conclusa la procedura, il sistema di voto rende al votante, in forma esclusiva e riservata, una ricevuta attestante l'avvenuta espressione del voto.
11. La gestione tecnica del seggio e delle operazioni elettorali è svolta da un operatore economico specializzato indipendente, selezionato mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni. L'operatore economico incaricato mette a disposizione del Consiglio Nazionale degli ingegneri e dei Consigli territoriali una struttura di supporto e un referente tecnico che collabora con le Commissioni elettorali e i Notai, nominati ai sensi del precedente comma 8, per tutti gli adempimenti necessari. Cura inoltre l'assistenza nel periodo elettorale al Consiglio territoriale, al Consiglio Nazionale, alla Commissione Elettorale e al notaio indicato, nonché l'aggiornamento e la manutenzione del programma informatico per un periodo adeguato, stabilito in sede di conferimento dell'incarico.
12. Il sistema di voto di cui al comma precedente rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche vigenti, con particolare riguardo ai profili della tutela dei dati personali dei votanti e della segretezza del voto, assicurando, in particolare, la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal sistema, in modalità disgiunte e inaccessibili, e la garanzia di integrità dei dati, nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE n. 2016/679 e della vigente normativa nazionale. Il sistema prevede un archivio di sicurezza di tutte le operazioni e l'operatore economico gestore ne garantisce la conformità agli standard nazionali e internazionali sulla sicurezza informatica.
13. Al termine di ogni tornata di voto il sistema provvede al salvataggio criptato dei dati con modalità che ne assicurino la segretezza e ne impediscano la consultazione da parte di alcuno e trasmette alla Commissione elettorale un apposito rapporto di verbalizzazione recante

esclusivamente i dati relativi al numero di voti espressi, ai fini della verifica del raggiungimento del quorum. Il numero dei voti espressi, trasmesso alla Commissione elettorale, è da questa immediatamente pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio territoriale e comunicato al Consiglio Nazionale.

14. Al termine della prima tornata di voto il Presidente della Commissione elettorale verifica preliminarmente se il numero dei votanti ha raggiunto il quorum prescritto dal presente Regolamento, dichiarando, in caso di esito positivo della verifica, chiuse le operazioni di voto e informando il Notaio. In caso di esito negativo la Commissione elettorale informa tempestivamente dell'esito della prima votazione il Consiglio Nazionale e il Consiglio territoriale interessato, il quale provvederà a indire immediatamente la seconda tornata elettorale dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e comunicazione a mezzo PEC ai rispettivi elettori.
15. Qualora il quorum elettorale non sia raggiunto neanche nella seconda votazione, la Commissione elettorale effettua nuovamente gli adempimenti di cui al precedente comma 14 ai fini dell'espletamento della terza e ultima tornata elettorale.
16. Al termine delle votazioni, la Commissione elettorale dichiara concluse le relative operazioni e procede allo scrutinio pubblico, al quale presenzia il Notaio incaricato, nel caso di voto telematico.
17. Il Presidente della Commissione elettorale proclama il risultato delle elezioni e, nella medesima giornata, ne dà immediata notizia al Consiglio territoriale, al Consiglio Nazionale e al Ministero della Giustizia.

CAPO II

Norme attuative dell'art. 51 Cost. e norme tecniche per l'indizione

Articolo 4

Finalità


1. La disciplina contenuta nel Capo II del presente Regolamento si conforma e dà attuazione al principio dell'accesso alle cariche elettive dei cittadini, quale che ne sia il genere, in condizioni di eguaglianza, di cui all'articolo 51 della Costituzione, anche integrando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, e successive modifiche e integrazioni, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023.

Articolo 5

Tutela della parità di genere nei Consigli territoriali e nel Consiglio Nazionale

1. Nelle elezioni per il rinnovo dei Consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri, ai fini



5/6


dell'osservanza dell'obbligo di tutela del genere meno rappresentato, il numero massimo di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati dello stesso genere è così determinato, indipendentemente dalla sezione di appartenenza, in rapporto al numero di consiglieri da eleggere:

- n. 5 preferenze nel caso di n.7 consiglieri;
- n. 6 preferenze nel caso di n.9 consiglieri;
- n. 7 preferenze nel caso di n.11 consiglieri;
- n. 10 preferenze nel caso di n.15 consiglieri.

2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento il Consiglio Nazionale definisce, con apposito provvedimento, le regole applicative delle modalità integrative di candidatura, votazione e valutazione della regolarità delle schede.
3. Nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale, ai fini della tutela del genere meno rappresentato, ciascun Consiglio territoriale indica nella delibera di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, un massimo di 10 candidati appartenenti al medesimo genere.

Articolo 6

Norme tecniche per l'indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei Consigli territoriali scaduti e da rinnovarsi alla data di approvazione del presente Regolamento sono indette dal Consiglio Nazionale che fisserà contestualmente la data entro la quale i Consigli territoriali dovranno assumere la delibera di scelta della modalità di espletamento del voto di cui all'art. 2 ed i conseguenti adempimenti.
2. L'elezione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri è indetta dal Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale, successivamente all'indizione delle elezioni di cui al comma precedente.
3. La trasmissione da parte dei Consigli territoriali al Ministero della scheda di votazione del Consiglio Nazionale, di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, è consentita nelle modalità ivi previste e a mezzo posta elettronica certificata.



9/6
